

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **136/1970** (ECLI:IT:COST:1970:136)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **24/06/1970**

Deposito del **13/07/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5195**

Atti decisi:

N. 136

ORDINANZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 7 marzo 1969 dal pretore di Cantù nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri, di Zappa Emilio ed altro, di Elli Abbondio e di Rocca Bruno, iscritte ai nn. 383, 384, 385 e 386 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Fenaroli Alfredo, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di Cantù ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto consentono al pretore di emettere il decreto penale di condanna senza aver prima interrogato l'imputato. E, con l'ordinanza del pretore di Torino viene impugnato l'art. 510 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la facoltà di adottare il procedimento per decreto sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del pretore, ed in quanto, inoltre, la circostanza che l'opponente a decreto penale, che non si presenti al dibattimento e non giustifichi un legittimo impedimento, non possa essere giudicato in contumacia, creerebbe un ingiustificato trattamento differenziato rispetto a coloro che vengono giudicati col procedimento ordinario;

che i vari giudizi vanno riuniti, trattandosi delle stesse questioni;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che le ordinanze del pretore di Cantù ripropongono una questione già dichiarata infondata con le sentenze di questa Corte n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966, mentre con la sentenza n. 136 del 1967 e con l'ordinanza n. 135 del 1970, si è precisato che, qualora compia atti istruttori anche attraverso la polizia giudiziaria, il pretore deve procedere alla contestazione del fatto (e perciò all'interrogatorio dell'imputato);

che anche le questioni proposte dal pretore di Torino in riferimento all'art. 3 della Costituzione sono state sostanzialmente risolte con le sentenze n. 46 del 1957, n. 33 del 1966 e n. 117 del 1970;

che le ordinanze di remissione non prospettano nuovi profili, né adducono motivi che possano indurre a modificare le precedenti decisioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale (giudizio per decreto e poteri del pretore) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Cantù e del pretore di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.